Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 agosto 1981.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1981, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213 che modifica talune disposizioni riportate dalla legge n. 506/78 innanzi citata;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1981 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di L. 550 per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e sue successive modificazioni, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto, è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo dei propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed esclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicanti, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 28 febbraio 1982, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

c) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione eventualmente utilizzati;

d) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento di trasformazione del prodotto oggetto di contratti di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio tra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta, quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinché le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto di distillazione, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto medesimo alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione interessata per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto di distillazione dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto di distillazione, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e successive modificazioni.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnati dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale di controllo.

La bolletta deve indicare:

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto di distillazione cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto di distillazione stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 14.

Le regioni, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente art. 5, faranno pervenire nel termine di quaranta giorni dal ricevimento del contratto di distillazione, agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, una certificazione sulle risultanze delle operazioni in questione, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna o ai singoli contratti di distillazione stipulati.

Art. 15.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale previsto all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui al precedente art. 14, purché i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(5149)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea.

Regolamento (CEE) n. 2144/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1315/81 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2145/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2146/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2147/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2148/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2149/81 della commissione del 28 luglio 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2150/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2151/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2152/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2153/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2154/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2155/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2156/81 della commissione, del 28 luglio 1981, recante sospensione delle importazioni di filetti congelati di merluzzi bianchi.

Regolamento (CEE) n. 2157/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1077/81 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco destinato alla Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2158/81 della commissione, del 29 luglio 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 2159/81 della commissione, del 29 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 37/81 del Consiglio, che stabilisce gli aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio.

Regolamento (CEE) n. 2160/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti da viaggio, della sottovoce 42 02 B della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2161/81 della commissione, del 29 luglio 1981, recante applicazione, all'inizio della campagna 1981/1982, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile minima.

Regolamento (CEE) n. 2162/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che modifica l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2163/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari d'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2164/81 della commissione, del 29 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 3244/80, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2165/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2166/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 30 *luglio* 1981.

(210/C)

Regolamento (CEE) n. 2167/81 della commissione, del 29 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 215 *del* 1° *agosto* 1981.

(211/C)

Regolamento (CEE) n. 2168/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità.

Regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2170/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2171/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2172/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2173/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2174/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2175/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2176/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2177/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2178/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2179/81 della commissione, del 28 luglio 1981, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2180/81 della commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione per le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina.

Regolamento (CEE) n. 2181/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2182/81 della commissione, del 30 luglio 1981, relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2183/81 della commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2184/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2185/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2186/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2187/81 della commissione, del 30 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 211 *del* 31 *luglio* 1981.

(212/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

Il giorno 30 luglio 1981 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 1980, n. 764, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980.

In conformità all'art 15, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore il 30 ottobre 1981.

(4865)

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica araba d'Egitto per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di note, firmato al Cairo il 29 aprile 1975.

Il giorno 30 luglio 1981 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica araba d'Egitto per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di note, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 febbraio 1979, n. 66, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 2 marzo 1979.

In conformità all'art. 12, l'accordo entrerà in vigore il 30 ottobre 1981.

(4866)

Rilascio di exequatur

In data 9 luglio 1981 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Giama Dirir Gulod, console generale della Repubblica democratica somala a Roma;

Carlo Laviosa, vice-console onorario di Danimarca a La Spezia;

Enrico Pierfranco Gavagnin, agente consolare onorario di Francia a San Remo;

Giuseppe Conigliaro, vice-console onorario di Francia a Siracusa;

Peter Nils Göran Stenius, vice-console di Finlandia a Milano;

Luis Blanco Lamelas, console generale di Cuba a Genova.

(5122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 30 giugno 1981, n. 600 Div. S., l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 500.000 a favore dell'istituto di clinica chirurgica per la cattedra di semeiotica chirurgica quale contributo per la ricerca scientifico-sanitaria e di L. 250.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica per la cattedra di patologia neonatale quale contributo per la ricerca scientifico-sanitaria.

(5004)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Minerva seconda», in Latina, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 il prof. rag. Pietro Porrello è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Minerva seconda» società cooperativa edilizia a r.l., in Latina, in sostituzione dell'avv. Ferdinando Bracciale, che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 16 dicembre 1981.

(4810)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di S. Ciriaco S.r.l., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 1° gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di S. Ciriaco S.r.l., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 1° aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di S. Ciriaco S.r.l., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno, in Tollegno (Vicenza), è prolungata al 17 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno, in Tollegno (Vicenza), è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, con sede in S. Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, con sede in S. Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SITE - Società industrie tipografiche editoriali S.p.a. di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 1980 al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SITE - Società industrie tipografiche editoriali S.p.a. di Trento, è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 26 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti di Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti di Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna del gruppo Marcucci di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna del gruppo Marcucci di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata all'11 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è diposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Bondi di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitex, con sede in Milano e stabilimento in Castellanza (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucicav S.r.l., stabilimento di Teverola, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edigrafica Sud Europa S.r.l., con stabilimento in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmeci di G. Marchetti S.a.s., con sede e stabilimento in Motta di Costabissara (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesei diffusione, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria di Piancamuno (Brescia), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres, con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento a Giugliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di Salerno, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5131)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Perugia e Terni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4775)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4776)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Molise, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Campobasso e Isernia, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 24 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1226,05	1226,05	1225,90	1226,05	1226 —	1245,50	1225,95	1226,05	1226,05	1226,05
Dollaro canadese	1018 —	1018 —	1018 —	1018 —	1016,61	1000 —	1017,60	1018 —	1018 —	1018 —
Marco germanico	501,18	501,18	500,25	501,18	500,71	498,60	500,35	501,18	501,18	501,20
Fiorino olandese	451,73	451,73	450,75	451,73	450,25	447,90	451,70	451,73	451,73	451,75
Franco belga	30,926	30,926	30,85	30,926	30,80	30,60	30,94	30,926	30,926	30,90
Franco francese	209,42	209,42	208,75	209,42	208,91	208,10	209,20	209,42	209,42	209,40
Lira sterlina	2300,40	2300,40	2301 —	2300,40	2296,32	2280 —	2300 —	2300,40	2300,40	2300,40
Lira irlandese	1836 —	1836 —	1826 —	1836 —	1829,64	—	1822,50	1836 —	1836 —	—
Corona danese	159,88	159,88	159,60	159,88	159,62	158 —	160 —	159,88	159,88	159,90
Corona norvegese	202,15	202,15	201,75	202,15	201,48	201,20	201,90	202,15	202,15	202,15
Corona svedese	235,30	235,30	235 —	235,30	234,82	234,70	235,20	235,30	235,30	235,30
Franco svizzero	575,55	575,55	574,50	575,55	574,22	570 —	575,28	575,55	575,55	575,55
Scellino austriaco	71,382	71,382	71,35	71,382	71,28	70 —	71,34	71,382	71,382	71,40
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,69	18,70	18,71	17,50	18,25	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,482	12,482	12,4650	12,482	12,45	12 —	12,49	12,482	12,482	12,48
Yen giapponese	5,401	5,401	5,40	5,401	5,38	5 —	5,408	5,401	5,401	5,40

Media dei titoli del 24 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,600
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,875
» 9 % » » 1975-90	70,225
» 9 % » » 1976-91	72,375
» 10 % » » 1977-92	77,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,200
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,225
» » » » 1- 1-1980/82	99,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,375
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 5-1980/82	97,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,175
» » » » 1- 7-1980/82	98,275
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	96,950
» » » » 1-10-1980/82	97,550
» » » » 1-12-1980/82	98,450
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	97,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,050
» » » 12 % 1- 4-1982	95,375
» » » 15 % 1- 1-1983	94,450
» » » 12 % 1-10-1983	86 —
» » » 12 % 1- 1-1984	84,500
» » » 12 % 1- 4-1984	84,225
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1226 —
Dollaro canadese	1017,80
Marco germanico	500,765
Fiorino olandese	451,715
Franco belga	30,933
Franco francese	209,31
Lira sterlina	2300,20
Lira irlandese	1829,25
Corona danese	159,94
Corona norvegese	202,025
Corona svedese	235,25
Franco svizzero	575,415
Scellino austriaco	71,361
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	5,404

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, da adibire ai centri di servizio di Roma e Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire ai centri di servizio di Roma e Milano;
Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a vice direttore in prova nella carriera direttiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, limitatamente a ventiquattro posti per il centro di servizio di Roma e a ventuno posti per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a quarantacinque posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, ripartiti come segue:

ventiquattro per il centro di servizio di Roma;
ventuno per il centro di servizio di Milano.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a 2 anni per coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali e demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a quest'ultima equiparate.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera di concetto e il titolo di studio nonchè i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato in ordine di preferenza il centro di servizio nel quale, se vincitore, il candidato intende essere assegnato.

La firma, in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente per oggetto il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze, l'economia politica e la ragioneria.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere il colloquio almeno 20 giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Col medesimo decreto che approva la graduatoria saranno effettuate le assegnazioni dei vincitori ai singoli centri di servizio rispettando le preferenze secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di destinazione ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione ove ha sede il centro di servizio di destinazione.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nelle domande nonchè il certificato medico attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autentica.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto nonchè l'esito

negativo della prova finale del corso di cui al precedente articolo cinque, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale ai sensi della legge 12 luglio 1980, n. 312; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1981
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 311

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV (ufficio concorsi) - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (prov. . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . (prov. . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, da adibire ai centri di servizio di Roma e Milano.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso . . . . con la qualifica funzionale . . . .;

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di . . . . . ruolo . . . . . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . . . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .

di essere in possesso del titolo di preferenza di . . .

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per 5 anni nel centro di servizio di . . . . . e comunque nella regione . . . . .

Indirizzo per le comunicazioni: . . . .

. . . . li, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(5069)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Rovigo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1981, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. De Negri Errico	punti	105,750	su 132
2. Giglio Francesco	»	95,575	»
3. Pianalto Gelindo	»	92,556	»
4. D'Angelo Domenico	»	87,104	»
5. Lauria Rocco	»	84,498	»
6. Pecora Vito	»	83,766	»
7. Patriarca Emilio	»	82,933	»
8. Guido Pasquale	»	82,698	»
9. Zagordo Cosimo	»	81,778	»
10. La Rocca Pietro	»	81,436	»
11. Recchia Ezio	»	81,177	»
12. Melandri Eligio	»	80,828	»
13. Serraglio Giovanni	»	79,649	»
14. Ciccone Saverio	»	79,563	»
15. Federici Glauco	»	78,627	»
16. Gotelli Giorgio	»	77,748	»
17. Pretolani Michele	»	77,611	»
18. Giordano Nicolò	»	77,056	»
19. Taranto Fausto	»	77,033	»
20. Silvestri Boris	»	76,952	»
21. Villani Benedetto (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	76,750	»
22. Marazzina Felice	»	76,750	»
23. Pazzaglia Mario	»	76,738	»
24. Accarino Rosario	»	76,681	»
25. Mita Antonio	»	76,577	»
26. Rizzo Guido	»	76,409	»
27. Liberti Gennaro	»	76,408	»
28. Caldarella Antonino	»	76,401	»
29. Gianfranchi Cleto R.	»	76,104	»
30. Augurio Garibaldi	»	75,983	»
31. Chindamo Giuseppe	»	75,797	»
32. Pace Antonino	»	75,500	»
33. Frisullo Vincenzo	»	75,202	»
34. Lo Martire Stelio	»	74,997	»
35. Pesente Elio	»	74,976	»
36. Frigo Antonio	»	74,832	»
37. Onofri Ermanno	»	74,382	»
38. Belleri Giacomo	»	74,287	»
39. Paoluzzi Remo	»	74,219	»
40. Pira Giacomo	»	74,120	»
41. Gobbi Ampelio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,013	»
42. Conte Antonio	»	74,013	»
43. Domina Mariano	»	73,986	»
44. Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
45. Girardi Filippo	»	73,759	»
46. Dall'Aglio Nico	»	73,750	»
47. Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
48. Di Martino Antonino	»	73,520	»
49. Nardelli Antonio	»	73,459	»
50. Fisicaro Antonino	»	73,390	»
51. Lucchini Lino	»	73,080	»
52. Marzola Uber	»	73,000	»
53. Brun Flavio	»	72,646	»
54. Frisi Doro	»	72,566	»
55. Scorza Saverio	»	72,446	»
56. Iaculli Giuseppe	»	72,340	»
57. Mazza Mameli	»	72,305	»
58. De Felice Renato	»	72,214	»
59. Muriana Giuseppe	»	72,072	»
60. Faillace Peppino	»	71,926	»
61. Compagnari Gustavo	»	71,897	»
62. Bianco Antonio	»	71,722	»
63. Lanzillotta Attilio	»	71,662	»
64. Nucci Leopoldo	»	71,633	»
65. Zambelli Carlo I.	»	71,551	»
66. Scherillo Antonio	»	71,527	»
67. Barbero Angelo	»	71,450	»
68. Guggino Giuseppe	»	71,336	»
69. Caleffi Esterino	»	71,221	»
70. Sorge Giuseppe	»	71,084	»
71. Bartolomeo Raffaele	»	70,863	»
72. Diamante Flavio	»	70,737	»

N.	Nominativo		Punti	
73.	Carlomagno Michele	punti	70,732	su 132
74.	Bruni Ugo	»	70,609	»
75.	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
76.	Famiglietti Mario	»	70,366	»
77.	Rampelli Vincenzo	»	70,316	»
78.	Castellaneta Nicola	»	70,234	»
79.	Franco Vincenzo	»	70,186	»
80.	Mingolla Aldo	»	70,083	»
81.	Catalano Giovanni	»	69,887	»
82.	Franco Giacomino	»	69,740	»
83.	Gigliotti Giovanni	»	69,722	»
84.	Cucovaz Giuseppe	»	69,572	»
85.	Nasuti Antonio	»	69,520	»
86.	Capuano Rosario	»	69,393	»
87.	Biasibetti Olindo	»	69,038	»
88.	Luchetti Loreto	»	69,033	»
89.	Ricci Rudio	»	68,923	»
90.	Amorelli Giuseppe	»	68,866	»
91.	Di Massa Pelino	»	68,796	»
92.	Magoni Beniamino	»	68,599	»
93.	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
94.	Coniglione Sebastiano	»	68,545	»
95.	Zaffanella Aldo	»	68,538	»
96.	Patriarca Mario	»	68,520	»
97.	Calasso Mario	»	68,304	»
98.	Ruglioni Otello	»	68,119	»
99.	Ladogana Raffaele	»	67,782	»
100.	Contini Graziano	»	67,457	»
101.	Busillo Giovanni	»	67,247	»
102.	Marinelli Gaspero	»	67,240	»
103.	Muzzi Vitantonio	»	67,118	»
104.	Santoro Pasquale	»	66,760	»
105.	Tescaroli Nereo	»	66,717	»
106.	Salvatore Fausto	»	66,702	»
107.	Olivieri Antonio	»	66,533	»
108.	Di Stefano Mario	»	66,466	»
109.	Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
110.	Liotta Calogero	»	66,199	»
111.	Luzzi Francesco	»	66,170	»
112.	Addario Mauro	punti	66,090	su 132
113.	Mastrogiovanni Carmelo	»	64,856	»
114.	Monaco Teodoro	»	64,809	»
115.	Alba Calogero	»	64,767	»
116.	Matassa Lidio	»	64,432	»
117.	Fabbro Raffaello	»	64.050	»
118.	Rebecchi Renzo	»	63,886	»
119.	Chittaro Mario	»	63,815	»
120.	Licata Giovanni	»	63,766	»
121.	Bruno Carmelo	»	63,500	»
122.	Cerretti Ernesto	»	63,393	»
123.	Loiodice Michele	»	63,340	»
124.	Costardi Felice	»	63,149	»
125.	Florenzano Mario D.	»	62,849	»
126.	Amico Salvatore	»	62,574	»
127.	Puglisi Domenico	»	61,863	»
128.	Calabrò Nicola	»	61,632	»
129.	Triarico Ennio	»	61,616	»
130.	Merlino Antonio	»	61,220	»
131.	Brusatin Leo Fernando	»	61,136	»
132.	Farruggia Gerlando	»	61,100	»
133.	Gritti Giuseppe	»	61,066	»
134.	Scalia Giuseppe F.	»	60,993	»
135.	Minelli Elio	»	60,366	»
136.	Bruni Giacinto	»	60,052	»
137.	Pedroli Alberto	»	60,000	»
138.	Benevole Romano	»	59,099	»
139.	La Candia Michele	»	57,800	»
140.	Scarelli Marcello	»	56,181	»
141.	Conti Spartaco	»	55,326	»
142.	Bonetto Leo	»	55,000	»
143.	Arcadio Francesco	»	54,000	»
144.	Accogli Italo B.	»	52,326	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(4712)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. 54.

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 3 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenza

All'esecuzione dei lavori ed opere, all'acquisizione e alienazione di beni, alla prestazione di servizi, in materie attinenti a competenze proprie della Regione e a quelle delegate dallo Stato, provvede mediante contratti la giunta regionale, ai sensi dell'art. 46, lettera *g*), dello statuto, con le modalità stabilite dalla presente legge.

Per i contratti di maggiore rilevanza compresi quelli degli enti e aziende regionali, la giunta è tenuta a dare tempestiva ed esauriente informazione al consiglio fin dalla fase di approntamento delle procedure autorizzative.

Art. 2.

Forme di contrattazione

Tutti i contratti dai quali deriva una entrata od una spesa per la Regione sono preceduti di regola, da licitazione privata, salvo che non ricorrano le ipotesi dell'appalto concorso o della trattativa privata, nei casi indicati dai successivi articoli 7 e 8.

La giunta regionale delibera motivamente, in conformità di quanto stabilito dai successivi articoli 5, 6, 7, 8, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura tecnicamente e giuridicamente idonea a garantire l'economicità e l'efficacia delle iniziative, la speditezza e l'efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Nessuna fornitura, prestazione od opera può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge.

L'azione dell'amministrazione deve inoltre ispirarsi al metodo dell'effettivo coordinamento e programmazione delle acquisizioni, sia per forniture che per opere, nella selezione dei loro fini e, in relazione a questi, nella determinazione dei tempi di realizzazione.

La giunta regionale trasmette al consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, un riepilogo dei contratti in corso, nonché una relazione concernente le opere ed i lavori, le acquisizioni, le alienazioni, le prestazioni di servizi e le ricerche che si presume debbano porsi in essere entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Analogo adempimento compete alla giunta in ordine all'attività contrattuale degli enti ed aziende regionali.

Art. 3.

Esclusione

Sono esclusi dal partecipare alle gare coloro, persone o ditte, che nell'eseguire altra prestazione nei confronti della Regione si siano resi colpevoli di inadempienza contrattuale.

Art. 4.

Capitoli d'oneri

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Sulla base di questi, la giunta regionale predispone ed approva, con la deliberazione autorizzante la spesa, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo, ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie, e contenenti i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura, dei lavori o delle prestazioni;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa, sulla base di perizie tecniche aggiornate;

d) termini e luogo della consegna;

e) modalità di esecuzione, di controllo e collaudo;

f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (cauzione, imballo, trasporto, montaggio e simili).

Art. 5.

Licitazione privata: procedimento

Nei casi in cui si procede a licitazione privata, la Regione dà preventivo avviso di gara, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e, per estratto, su alcuni principali quotidiani a diffusione nazionale, di cui almeno due aventi anche particolare diffusione nella regione Toscana. L'avviso contiene:

a) l'indicazione dell'Ente appaltante, con gli estremi del provvedimento con il quale è stata deliberata la licitazione, e dell'ufficio al quale devono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera *d*);

b) l'indicazione della prestazione da eseguire;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione;

d) l'indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione regionale; l'eventuale esclusione è disposta con atto motivato.

La individuazione delle imprese invitate a partecipare alla gara deve essere effettuata tenuto conto della loro capacità tecnica, risultante dall'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni e dalla descrizione delle rispettive attrezzature tecniche, nonché della loro serietà e capacità finanziaria, dimostrata mediante idonea documentazione, al momento della richiesta di invito o della domanda di iscrizione all'albo dei fornitori di cui all'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23.

Gli inviti debbono essere diramati a mezzo d servizio postale raccomandato di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Le offerte, insieme con i documenti richiesti nella lettera di invito, devono essere trasmesse all'ufficio competente regionale a mano o a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato, secondo le prescrizioni modalità e termini fissati dalla giunta regionale, pena la nullità dell'offerta nella lettera di invito.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo.

Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifra è valida l'indicazione in lettere.

Nel giorno ed ora stabiliti dalla lettera di invito, l'autorità che presiede la gara, designata nel provvedimento autorizzato, la dichiara aperta. Essa è dichiarata deserta ove non siano state presentate almeno due offerte, salvo che nell'avviso di gara e nelle lettera di invito non sia prevista l'aggiudicazione in caso di una sola offerta.

Ove nel provvedimento di licitazione sia stabilito che il verbale tiene luogo di contratto, la gara è presieduta da un componente della giunta regionale.

Art. 6.

Licitazione privata: metodi

All'aggiudicazione, a seguito di licitazione privata, si provvede in uno dei seguenti modi:

a) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;

b) per mezzo di offerte di prezzi unitari.

Quando la licitazione si tiene col metodo di cui alla precedente lettera *a*) il presidente, aperti i pieghi ricevuti e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

L'amministrazione può prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare; in tal caso il limite sarà indicato in una scheda sigillata che il presidente aprirà solo dopo la lettura di tutte le offerte valide, eliminando dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segreto contenuto nella scheda. Possono essere parimenti eliminate le offerte che, anche in assenza del limite prefissato dalla amministrazione, presentino una percentuale di ribasso o di aumento superiore al 50 per cento.

In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1924, n. 827.

Quando la licitazione si tiene con il metodo di cui alla precedente lettera *b*) l'amministrazione invia ai concorrenti, unitamente alla lettera di invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: «Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto».

Nel suddetto modulo devono essere riportati per ogni categoria di lavoro e forniture:

a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;

b) nella seconda colonna l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce.

Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'amministrazione, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato nella terza colonna, con i prezzi unitari che si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e, nella quarta colonna, con il prodotto dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza.

Il prezzo complessivo offerto, indicato in cifre e lettere, è rappresentato dalla somma di tali prodotti, e deve essere apposto dal concorrente in calce al modulo stesso.

I prezzi unitari sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza, vale il prezzo indicato in lettere.

Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Il presidente apre i pieghi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.

Successivamente procede alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma.

Se non vi sono correzioni da apportare o se, nonostante questo l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, il presidente aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.

Nel caso in cui per effetto delle correzioni apportate alla offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo, previa verbalizzazione delle sedute e delle fasi eseguite e da eseguire, apprestando appositi sigilli su plichi e documenti.

L'amministrazione può prestabilire, comunicandolo con lettera di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono superare. Quando ciò non avvenga, e l'offerta rimasta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormale rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il presidente verifica la composizione delle offerte e, non oltre 10 giorni dalla data della gara, chiede, per mezzo del servizio postale di Stato a.r., agli offerenti di consegnare a mano all'ufficiale rogante di cui al successivo art. 11, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutto o di alcuni prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

Quando tali elementi non siano stati presentati o non vengano ritenuti adeguati, il presidente, con atto motivato sulla base di precise formulazioni tecniche e contabili, annulla la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili e aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

Art. 7.

Appalto concorso

Si procede all'appalto concorso quando si tratti di lavori o forniture di particolare complessità tecnica, scientifica, ovvero di particolare pregio artistico.

In tal caso, fissate dall'amministrazione le caratteristiche dell'appalto concorso, le persone o le ditte ritenute idonee sono invitate a presentare entro un termine preciso, nei modi e nelle forme stabilite nella lettera d'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguire l'appalto.

Scaduto tale termine una commissione, di natura interdisciplinare, appositamente nominata dalla giunta e composta da tre a cinque membri, procede all'esame dei progetti, proponendo quello che ritiene preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici nonché delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dall'ufficiale rogante di cui al successivo art. 11.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, la giunta regionale può dar luogo ad altra gara.

Nessun compenso o rimborso spetta di regola ai concorrenti per la compilazione di progetti da essi presentati. E' tuttavia in facoltà dell'amministrazione di acquisire, su proposta della suddetta commissione, uno o più progetti, pagando il prezzo in una somma entro i limiti massimi e minimi stabiliti preventivamente nella lettera di invito.

L'amministrazione può altresì, ove ricorrano circostanze eccezionali, qualificate sia in relazione all'interesse dell'amministrazione, sia in rapporto alla professionalità ed all'impegno di spesa del concorrente, concedere, su proposta della commissione stessa, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo.

Nel procedimento di appalto concorso l'amministrazione pubblica l'avviso di appalto con le stesse modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Trattativa privata

L'amministrazione regionale può procedere a trattativa privata allorchè ricorra una delle seguenti circostanze:

a) quando si tratti di spesa il cui importo presunto non superi L. 10.000.000, esclusi gli oneri fiscali, ed il prezzo dell'oggetto sia determinato da listini, mercuriali, tariffe o sistemi analoghi;

b) quando la licitazione o l'appalto siano stati esperiti infruttuosamente;

c) quando si tratti di acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di macchine, strumenti ed oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

d) quando si tratti di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;

e) quando si tratti di contratti di ricerca ai sensi del successivo art. 19;

f) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta e motivata dalla giunta regionale, e di cui è dato atto nel provvedimento deliberativo, renda opportuno o conveniente il ricorso alla trattativa privata, qualora l'importo del contratto non superi L. 30.000.000.

Gli importi limite di cui ai sopracitati punti *a*) e *f*) saranno adeguati annualmente dalla giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale relativi al mese di settembre degli ultimi due anni.

Sono altresì elevabili con identica procedura i limiti di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23.

Art. 9.

Funzionario responsabile del contratto

Con la deliberazione di autorizzazione della singola iniziativa di spesa o di indizione di gara, la giunta regionale designa un funzionario responsabile del contratto che, per esperienza ed attitudine professionale, è incaricato di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti e la massima speditezza dei tempi procedurali sia nella fase di formazione del contratto sia in quella successiva di esecuzione, sino alla definitiva conclusione.

Per l'entità di spesa autorizzata, costituente il valore economico del contratto, il predetto funzionario liquida la spesa, complessivamente o per stati d'avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali, e può altresì operare quale funzionario delegato al pagamento secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73.

Il funzionario predetto, nell'ambito della nomina ricevuta, risponde nei confronti dell'amministrazione, qualora l'azione amministrativa, sotto il profilo dell'efficacia e della efficienza dei risultati, non raggiunga gli obiettivi previsti per negligenza od inerzie oggettivamente imputabili al comportamento del funzionario stesso. A tal scopo l'amministrazione avrà cura, nel provvedimento di designazione, di assegnare al funzionario nominato congrui termini entro i quali addivenire alla stipula ed alla esecuzione del contratto.

Al termine dell'incarico, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il funzionario relaziona alla amministrazione sullo stato del rapporto contrattuale e sul verificarsi di fatti rilevanti che possano in qualche modo influire e modificare l'impostazione contrattuale originaria.

Il funzionario responsabile del contratto è tenuto, nei confronti di richiedenti anche estranei all'amministrazione, comunque direttamente interessati al contratto, a fornire informazioni puntuali ed oggettive sulla situazione ufficiale del procedimento amministrativo contrattuale.

Per i contratti relativi a beni e servizi di cui alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, la nomina del relativo funzionario responsabile è disposta con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 30 gennaio. Alla scadenza annuale dell'incarico il predetto funzionario presenta alla giunta regionale una relazione dettagliata contenente l'esposizione dei tempi impiegati nelle forniture di maggior rilevanza, uno studio dei costi sostenuti in rapporto alle situazioni settoriali di mercato, nonchè una proposta complessiva di piano degli approvvigionamenti per l'anno successivo.

Art. 10.

Approvazione e stipulazione dei contratti

La giunta, su proposta del funzionario responsabile del contratto, approva le risultanze della gara o della trattativa privata, il relativo schema di contratto ed autorizza la stipula del contratto definitivo che dovrà avvenire di norma entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento di approvazione.

Qualora si verifichi una evenienza di carattere negativo che rendesse superflua o dannosa la conclusione del contratto, la giunta, fino a quando il contratto medesimo non è stato stipulato, può revocare il provvedimento di cui al precedente comma.

Il contratto è stipulato dal presidente della giunta regionale, ovvero da un componente della stessa a ciò delegato ai sensi dell'art. 47, lettera *f*), dello statuto. La stipulazione rende perfetto ed eseguibile il contratto.

I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante, a norma delle vigenti disposizioni;

b) a mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato od alla proposta dell'amministrazione regionale;

d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, quando sia concluso con ditte commerciali.

Art. 11.

Ufficiale rogante

I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità della forma, sono ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario regionale, designato dalla giunta regionale, quale ufficiale rogante. La deliberazione di nomina e quella del sostituto in caso di sua assenza o impedimento sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'ufficiale rogante deve registrare e custodire i contratti ed i verbali di gara di cui al punto *a*) del precedente articolo, con effetti di legge in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.

Per i contratti di cui al punto *a*) del precedente art. 10, l'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi ai contratti della Regione in forma pubblica amministrativa e ne è responsabile; a lui fanno carico le penalità di vario ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione, in quanto a lui stesso imputabile.

All'ufficiale rogante, per la sua funzione, non è dovuto alcun diritto contrattuale o indennità a carico dell'amministrazione o di terzi.

Art. 12.

Durata dei contratti

I contratti devono avere termine e durata certi. Quelli di locazione di immobili non possono superare i 9 anni.

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.

Art. 13.

Cauzioni provvisorie

La costituzione della cauzione provvisoria è fatta secondo le forme prescritte dall'amministrazione nella lettera di invito.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario, ove prevista, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino alla costituzione della cauzione definitiva, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione di cui al secondo comma del precedente art. 10.

Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena terminata la gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presti a stipulare il contratto per cause a lui imputabili, l'amministrazione, a titolo di penalità, incamera la cauzione.

Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi possono chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 649 e delle altre agevolazioni per esse previste.

Art. 14.

Cauzione definitiva

La cauzione deve essere costituita, anche integrando il deposito cauzionale provvisorio, in una delle seguenti forme:

a) deposito presso il tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benestare dell'ente;

b) deposito presso il tesoriere di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;

c) prestazione di specifica fidejussione bancaria o altri istituti ed aziende autorizzati. L'accettazione di tale forma è comunque subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'Ente.

Nel procedimento di licitazione privata, ove il verbale tiene luogo al contratto, la cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario è cauzione definitiva a tutti gli effetti.

Art. 15.

Integrazione e revisione dei prezzi

I contratti non possono provvedere pagamenti anticipati né interessi per le somme che i contraenti debbono anticipare per la loro esecuzione, essendo solo ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni o delle prestazioni fornite.

Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi statali.

Art. 16.

Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi, mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto.

Oltre a questi limiti è necessario provvedere alla compilazione di un atto aggiuntivo che deve essere deliberato dalla giunta e stipulato nella stessa forma del contratto principale.

Art. 17.

Spese contrattuali

Le spese di copia, di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente, sono a carico del contraente a meno che, per esplicita convenzione, le stesse siano a carico, in tutto o in parte, della Regione.

Art. 18.

Collaudo

Qualora l'oggetto del contratto riguardi beni, prestazioni od opere che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di tre esperti nominati dalla giunta regionale.

I membri della commissione debbono essere scelti tra appartenenti al personale dipendente della Regione.

Gli incaricati del callaudo rispondono solidamente, sotto in profilo patrimoniale, qualora l'inosservanza di prescrizioni tecniche abbia comportato l'inefficienza dell'opera o della fornitura anche sotto i profili del costo sopportato.

Art. 19.

Contratto di ricerca e consulenza

Al fine di soddisfare proprie necessità di conoscenza, in settori e materie di competenza istituzionali della Regione, l'amministrazione può dar luogo al contratto di ricerca e di consulenza previa trattativa privata con le università, il CNR od istituti pubblici di ricerca. Ove non sia possibile addivenire ad affidamento di ricerca e di consulenza con i soggetti di cui sopra l'Amministrazione può interpellare istituti privati tramite appalto concorso o licitazione privata.

Il contratto deve prevedere un termine entro il quale la ricerca sarà conclusa. Eventuali proroghe debbono essere concordate. Deve essere altresì prevista la facoltà dell'amministrazione di recedere allo scadere di un determinato termine o quando le spese abbiano superato un certo ammontare.

Qualora l'amministrazione lo ritenga conveniente la ricerca può essere divisa in più fasi, con un prezzo determinato per ciascuna delle fasi, con possibilità per l'amministrazione di recesso al termine di ciascuna fase.

Il prezzo in ogni caso dovrà essere determinato globalmente o forfettariamente dal contratto. Qualora ciò non fosse possibile od opportuno, la remunerazione del contraente è costituita dal rimborso dei costi effettivamente sopportati, eventualmente aumentato di una somma fissa a titolo di profitto; in tal caso il contratto dovrà tuttavia prevedere in modo circostanziato le spese di ricerca rimborsabili, nonchè le condizioni di esercizio del controllo dell'Amministrazione sui costi effettivi e gli obblighi di natura amministrativo-contabile imposti al contraente.

Il contratto può altresì prevedere premi nell'ipotesi di riduzione dei costi e dei tempi previsti.

I diritti di proprietà industriale nascenti dalla ricerca sono regolati secondo le disposizioni vigenti, in particolare le norme del titolo IX, capo I, del codice civile.

L'amministrazione può disporre dei risultati della ricerca per bisogni propri o per enti pubblici comunque menzionati nel contratto, senza che il contraente possa rivendicare alcun diritto.

Art. 20.

Norma di rinvio

Per quanto altro attinente la materia dei contratti, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alla legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 21.

Adeguamento alle direttive CEE

Per gli appalti per lavori pubblici, di importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, si applicano le norme contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta

sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, si applicano le norme contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 22.

La presente legge si estende agli enti funzionali della Regione, ferme restando le competenze degli organi fissate dalle leggi istitutive degli enti medesimi.

Non si applica al consiglio regionale e agli uffici da esso dipendenti a norma dell'art. 9 dello statuto e della legge 6 dicembre 1977, n. 853.

In materia di responsabilità si applicano le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Sono fatte salve le leggi regionali 20 luglio 1972, n. 21 e 7 aprile 1978, n. 23.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 giugno 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 maggio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 giugno 1981.

(4484)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. 37.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici nell'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 26 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via di interpretazione autentica per documentazione della spesa relativa alle anticipazioni dei fondi di cui all'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, si intende il rilascio di fatture da parte della cooperativa Friulcarne all'amministrazione regionale, corredate dalle note di consegna o dalle bolle d'accompagnamento del bestiame agli aventi diritto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. 38.

Interventi straordinari per il comune di Aquileia. Rifinanziamento degli articoli 1 e 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, e successive integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 26 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, integrato con l'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1977, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio 1981.

Art. 2.

Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Aquileia contributi straordinari fino al complessivo ammontare di L. 200.000.000, a fronte degli oneri conseguenti ad interventi del predetto comune finalizzati ad una sistemazione e valorizzazione delle aree, vie e piazze circostanti il complesso poponiano di piazza Capitolo di Aquileia, e rivestenti particolare pregio ambientale, storico, monumentale ed archeologico.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito, al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8326 con la denominazione: «Contributi straordinari al comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962 ,n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni», con lo stanziamento di L. 200.000.000 per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 6 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito, al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8387 con la denominazione: «Contributi straordinari al comune di Aquileia per la sistemazione e valorizzazione delle aree, vie e piazze circostanti il complesso poponiano di piazza Capitolo di Aquileia, e rivestimenti particolare pregio ambientale, storico, monumentale ed archeologico» e con lo stanziamento di L. 200.000.000 per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed ai bilanci medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 giugno 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1981, n. 39.

Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 26 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è sostituito dal seguente:

«La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex servizio autonomo dell'economia montana».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è inserito il seguente comma:

«Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste

dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione edilizia per l'inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è aggiunta di seguito la seguente frase:

« Per l'emissione dell'autorizzazione provvisoria si prescinde dall'accoglimento della relativa domanda di contributo da parte della giunta regionale ».

Art. 4.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, ai fini della concessione dei contributi di ogni genere per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1979 e 1980, si prescinde dall'autorizzazione provvisoria per i lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle pratiche già liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è introdotto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex servizio autonomo dell'economia montana ».

Art. 8.

Il termine « 30 giugno 1981 » contenuto nell'art. 10, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, viene sostituito dal seguente « 30 giugno 1982 ».

Art. 9.

In via di interpretazione autentica dell'inciso « domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge », di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono anche le domande presentate prima della pubblicazione del decreto di cui all'art. 9 della legge medesima.

Art. 10.

In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, e dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 giugno 1981

COMELLI

(4598)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812350)